

**Decreto federale
concernente il limite di spesa
per il promovimento del trasporto di merci
per ferrovia attraverso le Alpi**

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 9 della legge dell'...² sul trasferimento del traffico merci;

visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 giugno 2007³,

decreta:

Art. 1

¹ Per il promovimento del trasporto di merci per ferrovia attraverso le Alpi sotto forma di indennità di esercizio per il traffico combinato è autorizzato un limite di spesa di 1600 milioni di franchi per gli anni 2011–2018.

² I contributi d'investimento ai terminali nel quadro di programmi pluriennali e ai binari di raccordo poggiano su basi finanziarie proprie e non sono oggetto del presente limite di spesa.

Art. 2

¹ Per le misure di promovimento secondo l'articolo 1 capoverso 1 è messo a disposizione a partire dal 2011 un importo annuo massimo di 220 milioni di franchi.

² Se è introdotta la borsa dei transiti alpini secondo l'articolo 6 della legge sul trasferimento del traffico merci ed è realizzato l'obiettivo del trasferimento definito all'articolo 3 capoverso 1 di tale legge, l'importo annuo è ridotto in modo adeguato.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 101

² RS...; FF 2007 4135

³ FF 2007 3997

